

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue:

(in ECU)

Regione	Acconto del premio pagabile per capra
2	5,450
3 (articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89)	5,450
4 (articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89)	4,769

Articolo 4

1. L'importo stimato del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio e per regione, nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(in ECU)

Regione	Importo stimato del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio
1	9,161

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di ovine diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio, situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue:

(in ECU)

Regione	Acconto del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio
1	2,798

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.